



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA**

In persona del Giudice, dott. ssa Paola Larosa, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 33507 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente

TRA

Forzato Milena,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Napoleone III presso lo studio dell'Avv. Andrea Romano Tricomi che la rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione del primo grado di giudizio;

appellante

E

Genialloyd Spa, in persona del suo procuratore speciale, dott. Roberto Ferraresso, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Mazzini n°145 presso lo studio dell'Avv. Paolo Garau che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Carlo Vaira del foro di Torino in virtù di procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di comparso di costituzione e risposta del giudizio di primo grado

appellata

NONCHE'

Marino Massimiliano,

appellato contumace

OGGETTO: responsabilità extracontrattuale - (danni a cose) - Appello

CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate nelle note di trattazione scritte depositate per l'udienza del 05.07.2022



Con atto di appello ritualmente notificato la Sig.ra Forzato Milena ha adito il Tribunale Civile di Roma per la integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 531/2020 depositata il 09.01.2020, con la quale il Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Paladino Teresa, rigettava la domanda attorea in quanto infondata e non provata. Condannava, inoltre, parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della Genialloyd Spa liquidate in euro 1.250,00 oltre 180,75 per spese generali, euro 15,49 per spese imponibili ed euro 4,32 per spese esenti oltre Iva e Cpa sugli importi imponibili.

L'appellante citava in giudizio la Genialloyd Spa e Marino Massimiliano, in accoglimento del proprio gravame, al fine di sentire riformare parzialmente l'impugnata sentenza e, conseguentemente condannare gli appellati anche in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma di euro 2.083,27 per i danni materiali riportati dal veicolo Renault Modus, targata DC669BW, corrispondente alla differenza tra l'offerta formulata dalla Axa Global Direct di euro 2.200,00 e l'importo portato dalla fattura di riparazione 00119/2018 del 9.3.2018 di euro 4.283,27 o nella minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento fino all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese.

In via istruttoria reiterava tutte le domande eccezioni e istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado.

A fondamento del proprio atto introduttivo, in primo grado, la parte attrice conveniva in giudizio il Sig. Marino Massimiliano, quale proprietario del veicolo Audi targata DL732MW, nonché la Genialloyd Spa, quale impresa garante per la RCA del responsabile civile, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso il giorno 27.06.2017 alle ore 17.50 circa sul Grande Raccordo Anulare, in Roma, in prossimità del Km 25.000 a causa del comportamento del conducente dell'Audi che tamponava l'autovettura dell'attrice in posizione di arresto a causa del traffico veicolare.

A dimostrazione della propria pretesa depositava documentazione fotografica e la fattura di riparazione.

Nei motivi di appello, eccepiva una omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di prime cure oltre ad una violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 116 e 116 c.p.c.

La pronuncia del primo giudice sarebbe viziata per palese farraginosità dell'iter logico che lo avrebbe indotto a rigettare la domanda attorea sia in riferimento alla fattura di riparazione, sia in riferimento alla documentazione fotografica prodotta che infine in relazione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.

Si costituiva in giudizio la Genialloyd Spa, in persona del procuratore speciale, chiedendo al Giudice adito in via preliminare di rito di voler dichiarare



inammissibile l'appello per contrarietà all'art. 342 c.p.c. e giusto il disposto dell'art. 346 c.p.c. ed in ogni caso per tutti gli altri motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di rito chiedeva, in via istruttoria di volersi ammettere gli articoli di prova per interpello di Forzato Marilena e testi dedotti in primo grado, nel merito, in via principale, chiedeva di rigettare l'odierno appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.

In ogni caso, dato atto del pagamento ante causa di euro 2.200,00 per sorte capitale e di euro 300,00 per spese legali stragiudiziali oltre a euro 300,00 per noleggio di veicolo sostitutivo ed euro 100,00 per spese legali stragiudiziali su tale voce, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la satisfattorietà dello stesso pagamento e conseguentemente che venissero rigettate tutte le domande attore perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto chiedeva che la Genialloyd Spa venisse assolta da ogni avversaria pretesa.

Ancora, in via subordinata, nel caso di una eventuale condanna della Genialloyd Spa, chiedeva che questa venisse contenuta entro i limiti del danno oggettivamente dovuto e provato, in esclusiva connessione causale con il sinistro dedotto al netto delle somme tutte erogate e tenuto contro dei soli importi esigibili.

Non si costituiva in giudizio Marino Massimiliano, malgrado regolare notifica dell'atto di appello, e deve esserne dichiarata la contumacia.

All'esito del giudizio l'appello appare parzialmente fondato, per le ragioni esposte a seguire.

Preliminarmente occorre ritenere il presente gravame ammissibile.

Infatti, l'eccezione di inammissibilità dell'appello appare essere infondata, atteso che sono stati indicati i punti della sentenza che si volevano impugnare con la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado e con condanna in solido degli appellati al risarcimento dei danni.

Nel merito si ritiene che le richieste di pagamento di una maggiore somma formulata dalla parte appellante siano parzialmente fondate.

Risulta pacifico dall'istruttoria svolta in primo grado che il sinistro si sia verificato nelle circostanze di modo e di tempo indicate dalla parte appellante, ovvero che in data 27.6.2017 alle ore 17.50 circa in Roma, sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza del Km 25.000, l'autovettura Renault Modus della Forzato Milena veniva tamponata dall'autovettura Audi di Marino Massimiliano.

Nel corso dell'istruttoria in primo grado è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la compatibilità dei danni subiti dall'autovettura attorea, il punto d'urto, il nesso causale tra i danni subiti e l'evento occorso.

E' vero che CTU svolta in primo grado è stata effettuata senza l'esame diretto del veicolo, ma solamente sulla base di riproduzioni fotografiche e sullo studio della documentazione allegata in atti.



Tuttavia, dall'esame degli elementi sopracitati è stato possibile per il consulente tecnico d'ufficio stimare l'entità del danneggiamento e le necessarie operazioni di intervento finalizzate al ripristino.

Infatti, nella CTU tecnico espletata nel giudizio di primo grado, che appare logica e coerente e pertanto condivisibile nelle conclusioni raggiunte, il Ctu è giunto ad una quantificazione del danno attraverso una ricostruzione in cui ha comparato le altezze dei danni sui veicoli, e determinato i punti d'urto.

Il ctu così ha affermato: *“Dall’attento esame della documentazione ritualmente depositata in atti, lo scrivente è riuscito ad individuare i danneggiamenti riportati dal veicolo oggetto di causa. Nel caso specifico nel fare riferimento al punto d’urto tra il veicolo A Renault Modus targato DC 669 BW ed il veicolo B di parte convenuta Audi TT targato DL 732 MW, non avendo potuto visionare in forma diretta entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, ma avendo a disposizione esaustiva documentazione fotografica riguardante il veicolo A si può indicare che: Nel fare riferimento ai danni riportati dall’autovettura di parte attrice si può indicare che l’urto ubicato nella parte posteriore del veicolo Renault Modus, sarebbe avvenuto tra la parte anteriore del veicolo B di parte convenuta Audi TT targato DL 732 MW e la parte posteriore dell’autoveicolo Renault Modus di parte attrice targato DC 669 BW di proprietà della Sig.ra Forzato Milena, riportando danneggiamenti sulla parte posteriore. Si indica che effettuando una comparazione delle altezze dei danni presenti sull’autovettura Renault Modus su analogo veicolo preso come riferimento, analizzando la superficie di contatto emerge quanto segue: dalla quota zero di terra presa come riferimento si ha che l’altezza numero 1 di danneggiamento del portellone posteriore sia a 0,56 metri circa; dalla quota zero di terra presa come riferimento si ha che l’altezza numero 2 di danneggiamento del paraurti posteriore sia a 0,38 metri circa; Si indica che effettuando una comparazione delle altezze dei presunti danni presenti sull’autoveicolo Audi TT su analogo veicolo preso come riferimento, analizzando la superficie di contatto emerge quanto segue: dalla quota zero di terra presa come riferimento si ha che l’altezza numero 3 di danneggiamento del paraurti anteriore / griglia anteriore, sia a 0,56 metri circa; dalla quota zero di terra presa come riferimento si ha che l’altezza numero 4 di danneggiamento del paraurti anteriore sia a 0.38 metri...”*

Il CTU, infatti, all'esito della relazione peritale, ha indicato un valore commerciale anteriore al sinistro di euro 2.600,00, e ha stimato che il valore del danno occorso all'autovettura attorea compresa Iva al 22% fosse di euro 3.618,57, con un fermo tecnico di giorni 5,9 (fermo tecnico che la stessa parte appellante ha ritenuto non dovuto in quanto richiesto in primo grado per mero errore materiale in quanto precedentemente risarcito).

Si evidenzia che la stessa parte convenuta, in comparsa di costituzione, non ha specificamente contestato la documentazione fotografica allegata all'atto di citazione sulla base della quale la CTU è stata svolta e ha chiesto l'espletamento di CTU tecnica.



Pertanto, la valutazione operata dal CTU , svolta sulla base della documentazione fotografica depositata dall'attrice e non contestata, oltre che sulle risultanze della fattura prodotta (all.4 fasc. attoreo), appare congrua e condivisibile.

Per quanto concerne, poi, la differenza tra il costo di riparazione stimato dal CTU e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'odierno Giudicante fa proprio pensiero della Suprema Corte che , con una recente sentenza del 14 luglio 2022 n. 22254 ha stabilito che *“non importa l'anno di immatricolazione della vettura, né il suo valore effettivo, il danno va risarcito a prescindere dal valore dell'auto”*.

E' vero che tale sentenza si riferiva al danneggiamento di un'autovettura d'epoca.

Comunque l'odierno Giudicante ritiene che se il danno riportato da un'autovettura a seguito di un sinistro stradale superi in maniera moderata il valore di mercato del veicolo, la riparazione debba comunque essere in forma specifica, in conformità dei principi espressi sul punto dalla Cassazione.

Infatti la Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n.2982/2023, ha ribadito che può essere effettuato un risarcimento per equivalente – e non in forma specifica- laddove la somma di denaro necessaria per la riparazione del veicolo supera notevolmente il valore di mercato del veicolo (in senso conforme Cass.n.11662/2014). Nel caso di specie il costo delle riparazioni effettuate dalla Forzato non supera notevolmente il valore di mercato del veicolo. Infatti, il prezzo di mercato stabilito dal ctu ammonta ad euro 2.600,00, il costo della riparazione comprensiva di iva determinato dal CTU ammonta ad euro 3.618,57. La differenza tra il valore commerciale euro 2.600,00 ed il costo della riparazione al netto iva di euro 2.966,04 sarebbe di euro 366,04, quindi contenuta e limitata.

Ritiene questo Giudicante che, trattandosi di riparazioni non eccessivamente onerose rispetto a quello che è stato considerato il valore di mercato del veicolo, il danneggiato avrà diritto al risarcimento in forma specifica e quindi all'intera somma necessaria per la riparazione del danno.

Per quanto sopra motivato, condannare la compagnia Genialloyd Spa e Marino Massimiliano devono essere condannati, in solido, al pagamento, in favore della parte appellante della differenza tra l'importo complessivo previsto dalla ctu di euro 3.618,57 e la somma già corrisposta in via stragiudiziale, per un ammontare dovuto pari ad euro 1.418,57, oltre interessi dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

In base al criterio della soccombenza le parti la società Genialloyd Assicurazioni SpA e Marino Massimiliano devono essere condannati, in solido, a rimborsare a Forzato Milena le spese del primo grado di giudizio e del presente giudizio di appello, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

1) accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 531/2020 e, per l'effetto, condanna



la Genialloyd Assicurazioni Spa e Marino Massimiliano, in solido, al pagamento in favore della Sig.ra Forzato Milena della somma di euro 1.418,57, oltre interessi dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

2) Condanna la Genialloyd Assicurazioni Spa e Marino Massimiliano, in solido, al pagamento in favore della Sig.ra Forzato Milena delle spese di lite, che liquida in euro 600,00 per onorari ed euro 125,00 per spese oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio, e che liquida in euro 900,00 per onorari ed euro 147,00 per esborsi oltre accessori di legge per il secondo grado di giudizio.

Roma 26.04.2023

Il GIUDICE

Dott.ssa Paola Larosa

Si attesta che alla redazione della presente sentenza ha collaborato la Dott.ssa Silvia Sarnataro, in qualità di GOP.



